



Oggetto: Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso in porto

Il Presidente

- visto** il “Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso in porto” emanato con Ordinanza n. 11/14 in data 30 settembre 2014;
- vista** l’Ordinanza n. 37/22 in data 13/12/2022 con la quale sono state disciplinate le nuove modalità per il rilascio dei permessi di accesso in porto;
- vista** l’Ordinanza n. 39/23 in data 23/10/2023 con la quale è stata disciplinata la nuova procedura amministrativa per il rinnovo dei permessi annuali di accesso nel Porto di Taranto;
- visto** il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (P.N.S.M.) – Edizione 2021 – Rev.1 approvato con Decreto n. 387 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 20 settembre 2022 che prevede lo svolgimento, ogni 5 anni, del “background check” di tutti coloro che accedono stabilmente in ambito portuale;
- considerata** la necessità di procedere ad una revisione complessiva gestire il rilascio dei permessi annuali mediante il nuovo sistema digitalizzato di gestione dei permessi di accesso in porto, che prevede una nuova modalità di presentazione delle istanze, gestione delle procedure amministrative e di controllo;
- vista** la nota prot. n. 39282 del 07/12/2023 con la quale è stato chiesto un parere sul Regolamento in oggetto alle Pubbliche Amministrazioni operanti in ambito portuale;
- visti** i pareri favorevoli espressi con nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli acquisita al Protocollo al n. 40028 in data 15/12/2023 e con nota dell’Autorità marittima acquisita al Protocollo al n. 40329 del 19/12/2023;
- visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 14/01/2021 di nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- sentito** il Segretario Generale;
- letto ed applicato** l’art 6, co 4, lett. a) della Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Art. 1

E’ approvato e reso esecutivo a partire dal 1° gennaio 2024 l’allegato “Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso in porto”.

A far tempo dalla medesima data le Ordinanze nn. 11/14 in data 30 settembre 2014, 37/22 in data 13/12/2022 e 39/23 in data 23/10/2023 citate in premessa sono abrogate.

Art. 2

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
I contravventori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto SETTEMBRINI ()*

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE (*)

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"